



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/7/2014 (\*)  
Napoli 17 Gennaio 2014**

***Dal 1° gennaio 2014 gli interessi legali sono stati ridotti dal 2,5% annuo all'1 per cento.***

***La riduzione del tasso legale di interessi è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 292 del 13 dicembre 2013.***

Ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, il Mef ha il compito di modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre **dell'anno precedente** a quello cui il saggio si riferisce.

**L'art. 1284, comma 1, c.c.**, dispone infatti:

***"... Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".***

Ciò premesso, con **decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2013**, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 292 del 13 dicembre 2013 è stata stabilita la nuova percentuale del tasso degli interessi legali che, **con decorrenza 1° gennaio 2014, è passata dal 2,5% all'1% in ragione d'anno.**

**La suddetta variazione del tasso legale ha effetto in relazione ad alcune disposizioni sia di carattere fiscale che contributive, che di seguito verranno brevemente analizzate.**

## **EFFETTI SU DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE**

### **EFFETTI SULL'ISTITUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO**

La variazione del tasso di interesse legale **ha riflessi in ambito fiscale per quanto riguarda** il calcolo delle somme da versare a titolo di **ravvedimento operoso**.

Come noto, i contribuenti per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo hanno a disposizione tre tipi di ravvedimento operoso:

- **il ravvedimento "sprint" entro 14 giorni dalla scadenza;**
- **il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;**
- **il ravvedimento c.d. lungo o annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione.**

**Orbene, il tasso d'interesse legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis ed è, quindi, pari:**

- **al 2,5%, fino al 31.12.2013;**
- **all'1%, dall'1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.**

Si può fare l'esempio di un contribuente che non ha eseguito il versamento dell'acconto IRPEF al 30/11/2013.

Volendo effettuare il versamento del dovuto alla data del 30/04/2014, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, egli sarà tenuto a versare gli interessi legali nella misura del 2,5% per il periodo compreso tra il 30/11/2013 ed il 31/12/2013 e dell'1% per il periodo compreso tra il 01/01/2014 ed il 30/04/2014, oltre naturalmente alla sanzione del 30% ridotta a un ottavo del minimo, cioè al 3,75 per cento, prevista per il ravvedimento c.d. lungo.

### **EFFETTI SULLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

**La riduzione all'1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:**

- **adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218;**
- **adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218;**
- **accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218;**
- **acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218;**
- **conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546.**

**Si ricorda che, in relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 28 del 21/06/2011 (§ 2.16) ha precisato che, la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo invariato anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.**

#### **EFFETTI SULLA MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO**

**La nuova misura dell'1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:**

- **ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);**
- **agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).**

#### **EFFETTI SUI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

**La variazione del tasso d'interesse legale produce effetti anche sui coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:**

- **delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;**
- **delle rendite o pensioni a tempo determinato;**

- **delle rendite e delle pensioni vitalizie;**
- **dei diritti di usufrutto a vita.**

**L'adeguamento dei suddetti coefficienti alla misura del nuovo tasso di interesse legale dell'1% avverrà con un successivo Decreto ministeriale.**

## **EFFETTI SU DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTRIBUTIVO**

**La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 116 comma 15 della L. n. 388/2000.**

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, **le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale**, quindi all'1% dall'01/01/2014, in caso di:

- **oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;**
- **fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;**
- **crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;**
- **aziende agricole colpite da eventi eccezionali;**
- **aziende sottoposte a procedure concorsuali;**
- **enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**